

Istituto Comprensivo Margherita Hack di Assago

Il giorno 13 dicembre 2017, alle ore 14,00 nel locale della Presidenza, viene sottoscritta la presente intesa, finalizzata alla stipula del Contratto Collettivo Integrativo dell'Istituto Margherita Hack — Assago.

La presente intesa sarà inviata ai Revisori dei Conti, corredata della Relazione tecnica del DSGA, per il previsto controllo di compatibilità.

L'intesa viene sottoscritta tra:

PARTE PUBBLICA

Il Dirigente Scolastico Prof. Antonella Maria Vilella

PARTE SINDACALE

RSU

Collaboratore Scolastico NANI Marina Mariarosa _____

Docente MAGANZA Laura _____

Docente DI BLASI Mariella _____

SINDACATI SCUOLA TERRITORIALI

Delegata UIL Maria Caiazzo

IL TESTO DEL CONTRATTO

PREMESSA

Il sistema delle relazioni sindacali avviene **nel rispetto dei ruoli e delle specifiche competenze** e si pone l'obiettivo di contemperare l'interesse professionale dei dipendenti con **l'esigenza di migliorare l'efficacia e l'efficienza del servizio prestato** (art. 3 CCNL 2006).

La contrattazione integrativa di istituto tiene conto di quanto stabilito dalle norme contrattuali di livello superiore e dei vincoli e limiti stabiliti dalle norme di legge, con riferimento a quanto stabilito dal D.Lgs n. 165/2001, in merito a:

- a. Disciplina della ripartizione tra materie sottoposte alla legge e oggetto di contrattazione;
- b. Modifica del rapporto tra fonti normative;
- c. Ambiti previsti della contrattazione collettiva e contrattazione integrativa;
- d. Abrogazione di tutte le norme contrattuali in contrasto con le disposizioni di legge.

TITOLO PRIMO — DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Campo di applicazione, decorrenza e durata

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente ed ATA della scuola, con contratto di lavoro a tempo determinato ed indeterminato.
2. Gli effetti del presente contratto decorrono dalla data di stipula e hanno validità per l'a.s. 2017/18, sono rinnovabili, salvo disposizioni di legge o contrattuali in contrasto con le stesse.
3. Il presente contratto può essere disdetto con almeno tre mesi di anticipo sulla scadenza, ad iniziativa di una delle parti.
4. Si procederà in ogni caso ad un Contratto Collettivo Integrativo di istituto a seguito della stipula di un nuovo CCNL.

Art. 2 - Interpretazione autentica

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, le parti si incontrano entro dieci giorni dalla richiesta di cui al comma seguente, per definire consensualmente il significato della clausola controversa.
2. Al fine di iniziare la procedura di interpretazione autentica, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione della materia e degli elementi che rendono necessaria l'interpretazione; la procedura si deve concludere entro trenta giorni.
3. Nel caso si raggiunga un accordo, questo sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza contrattuale.

TITOLO SECONDO — RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

CAPO I - Relazioni Sindacali

Art. 1 - Nella definizione di tutte le materie oggetto delle relazioni sindacali di Istituto si tiene conto delle delibere degli OO.CC., per quanto di competenza.

Art. 2 - Obiettivi e strumenti

Le relazioni sindacali sono improntate alla correttezza e trasparenza dei comportamenti delle parti. Il sistema delle relazioni sindacali si articola nei seguenti modelli relazionali:

- a) Contrattazione integrativa
- b) Informazione preventiva
- c) Procedure di concertazione

- d) Informazione successiva
- e) Interpretazione autentica

Art. 3 - Rapporti tra RSU e Dirigente Scolastico

1. Entro 25 giorni dall'inizio di ogni anno scolastico, la RSU comunica al Dirigente Scolastico le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare.
2. Il Dirigente Scolastico concorda con la RSU le modalità e il calendario per lo svolgimento dei diversi modelli di relazioni sindacali; in ogni caso, la convocazione da parte del Dirigente Scolastico va effettuata con almeno cinque giorni di anticipo e la richiesta da parte della RSU va soddisfatta entro 5 giorni, salvo elementi ostativi che rendano impossibile il rispetto dei termini indicati.
3. Per ogni incontro vanno preliminarmente indicate le materie.
4. In ogni fase degli incontri possono essere ammessi i rappresentanti delle OO.SS. territoriali e gli esperti consulenti della parte pubblica, senza oneri per la scuola.
Alle riunioni può essere invitato a partecipare il Direttore dei servizi generali ed amministrativi.

Art. 4 - Contrattazione integrativa

1. Sono oggetto di contrattazione di istituto:
 - a) criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della Legge n. 146/90, così come modificata e integrata dalla Legge n.83/2000;
 - b) attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - c) i criteri generali per la ripartizione delle risorse del Fondo d'Istituto e per l'attribuzione dei compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001, al personale docente, educativo ed ATA;
2. La contrattazione integrativa di istituto si basa su quanto stabilito dalle norme contrattuali di livello superiore e dalle leggi; non può in ogni caso prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell'Istituto. Le clausole discordanti non sono valide.

Art. 5 - Informazione preventiva e concertazione

1. Sono oggetto di informazione preventiva:
 - a. disposizioni dirigenziali organizzative;
 - b. proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola;
 - c. criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento;
 - d. utilizzazione dei servizi sociali;
 - e. modalità di utilizzazione del personale docente in rapporto al piano dell'offerta Formativa e al piano delle attività e modalità di utilizzazione del personale ATA in relazione al relativo piano delle attività formulato dal DSGA, sentito il personale medesimo;
 - f. criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente, educativo ed ATA alle sezioni staccate e ai plessi, ricadute sull'organizzazione del lavoro e del servizio derivanti dall'intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dell'unità didattica. Ritorni pomeridiani;
 - g. criteri e modalità relativi alla organizzazione del lavoro e all'articolazione dell'orario del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del personale docente, educativo ed ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto;

2. Nel rispetto delle competenze degli OO.CC. e compatibilmente con gli adempimenti amministrativi, il Dirigente Scolastico fornisce alla RSU e ai rappresentanti delle OO.SS. firmatarie in appositi incontri l'informazione preventiva prima delle relative scadenze, fornendo anche l'eventuale documentazione.

Art. 6 - Informazione successiva

1. Sono materie di informazione successiva:

- a. nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo di istituto;
- b. verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto sull'utilizzo delle risorse.

2. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. firmatarie, nell'esercizio della tutela sindacale di ogni lavoratore, hanno titolo a chiedere l'informazione successiva su tutti gli atti e i provvedimenti amministrativi riguardanti il rapporto di lavoro, in nome e per conto dei diretti interessati; hanno altresì diritto all'accesso agli atti, nei casi e con le limitazioni previste dalla Legge 241/90 e dalla Legge 675/96.

CAPO II — DIRITTI SINDACALI

Art. 7 - Attività sindacale

1. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. hanno a disposizione un proprio Albo Sindacale, situato in ogni plesso dell'Istituto, di cui sono responsabili; ogni documento affisso all'Albo va siglato da chi lo affigge, che se ne assume così la responsabilità legale.
2. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. firmatarie hanno a disposizione per la propria attività sindacale un locale da richiedere. Vengono concordate con il Dirigente Scolastico le modalità per la gestione, il controllo e la pulizia del locale.
3. Il Dirigente Scolastico trasmette alla RSU e ai rappresentanti delle OO.SS. firmatarie tutte le notizie di natura sindacale provenienti dall'esterno.
4. Alla RSU è consentito l'utilizzo delle attrezzature tecnologiche a disposizione della scuola (telefono, fax, fotocopiatrice, computer) con accesso a documenti utili per espletare il mandato.
5. Il monte ore globale dei permessi sindacali RSU risulta di 53 ore e 33'.

Art. 8 - Assemblea in orario di lavoro

1. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e sindacati rappresentativi) va inoltrata al Dirigente Scolastico con almeno sei giorni di anticipo; ricevuta la richiesta, il Dirigente Scolastico informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono entro due giorni a loro volta richiedere l'assemblea per la stessa data ed ora.
2. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale presenza di persone esterne alla scuola.
3. L'indizione dell'assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l'adesione va espressa con almeno cinque giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni.

4. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere servizio alla scadenza prevista nella classe o nel settore di competenza.
5. Qualora non si dia luogo all'interruzione delle lezioni e l'assemblea riguardi anche il personale ATA, va in ogni caso assicurata la sorveglianza dell'ingresso e il funzionamento del centralino telefonico, per cui n. 4 unità di personale non potranno partecipare all'assemblea (uno per ogni plesso) e almeno un assistente amministrativo. La scelta del personale che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal DSGA tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico. Il personale utilizzerà la modalità della disponibilità e successivamente della rotazione.
6. I partecipanti alle assemblee non sono tenuti ad apporre firme di presenza.

Art. 9 — Referendum

1. Prima della sottoscrizione del Contratto Integrativo, la RSU può indire il referendum tra tutti i lavoratori dell'istituto.
2. Le modalità per lo svolgimento del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU; la scuola fornisce il supporto materiale ed organizzativo.

Art. 10 - Diritto di sciopero

1. I lavoratori che intendono aderire o meno ad uno sciopero, possono volontariamente dare preavviso scritto al Dirigente Scolastico e revocare la propria adesione, se già data, entro il quinto giorno antecedente lo sciopero.
2. Gli insegnanti che non scioperano, nel caso in cui non possono essere garantite le lezioni regolari, si intendono in servizio dall'orario di inizio delle lezioni della giornata proclamata per lo sciopero per un monte ore totale pari alle ore di servizio di quel giorno.
3. In caso di sciopero per il personale docente non sono previsti contingenti minimi che debbano essere in servizio.
4. Sulla base dei dati conoscitivi disponibili il D.S. comunicherà alle famiglie tramite gli insegnanti le modalità di funzionamento e la sospensione del servizio.
5. Gli insegnanti di sostegno che non scioperano sono tenuti a garantire la sorveglianza nella classe dove prestano servizio se l'alunno DVA non è ritenuto grave.
6. Il diritto di sciopero del personale ATA deve conciliarsi con i servizi minimi e le relative prestazioni indispensabili da garantire secondo l'art. 2 della Legge 146/90, di massima n. 1 unità (per ogni plesso).
7. Per il personale ATA e docente è previsto lo slittamento dell'orario di servizio in relazione all'attività didattica.

Art. 11- Attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Nella scuola l'incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione è affidato ad un esperto esterno, in possesso dei titoli qualificati per lo svolgimento della funzione.

All'inizio dell'anno scolastico al personale scolastico sono impartite norme di comportamento in ordine alla vigilanza e alla sicurezza degli allievi, del personale, degli edifici; al primo soccorso in caso di malore o infortunio; alla segnalazione di situazioni di pericolo; all'uso dei videoterminali;

a disposizione di carattere generale. **E' prevista la formazione per tutto il personale della scuola.**

Sono individuati gli addetti al primo soccorso, in possesso della prevista formazione e i componenti delle squadre antincendio previsti dalla normativa.

TITOLO TERZO — PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE ATA

Art. 12 — Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione) e collaborazioni plurime del personale ATA

1. In caso di necessità o di esigenze impreviste e non programmabili, il Dirigente — sentito il DSGA — può disporre l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, costituenti lavoro straordinario, oltre l'orario d'obbligo.
2. Il Dirigente può disporre, inoltre, l'effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse.
3. Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico.

TITOLO QUARTO - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 13 — Risorse

Le risorse disponibili per l'attribuzione del salario accessorio sono costituite da:

- a. stanziamenti previsti per l'attivazione delle funzioni strumentali all'offerta formativa
- b. stanziamenti previsti per l'attivazione degli incarichi specifici del personale ATA
- c. stanziamenti del Fondo dell'Istituzione scolastica annualmente stabiliti dal MIUR
- d. stanziamenti previsti per ore eccedenti € 2576,88 + 513,32 (avanzo anni precedenti) = €3090,20
- e. avanzo del fondo dell'a.s. 2016/17: incarichi aggiuntivi ATA € 177,31; attività del personale docente € 3022,90; maggiore assegnazione € 433,67

Art. 14 — Attività finalizzate

1. I fondi finalizzati a specifiche attività possono essere impegnati solo per esse, a meno che non sia esplicitamente previsto che eventuali risparmi possano essere utilizzati per altri fini.
2. Per il presente anno scolastico tali fondi sono pari a:
 - a. Funzioni strumentali al POF € 5339,17
 - b. Incarichi specifici del personale ATA € 2803,85 + 177,31 = € 2981,16
 - c. Ore eccedenti € 2576,88 + 513,32 = € 3090,20

CAPO II — UTILIZZAZIONE DEL FIS

Art. 15 — Finalizzazione delle risorse del FIS

Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del FIS devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l'efficienza dell'istituzione scolastica, riconoscendo l'impegno individuale e i risultati conseguiti.

Art. 16 — Criteri per la suddivisione del Fondo dell'istituzione scolastica

1. Le risorse del fondo dell'istituzione scolastica, con esclusione di quelle di cui all'art. 14, sono suddivise tra le componenti professionali presenti nell'istituzione scolastica sulla base delle

esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal POF, nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente, dal Piano annuale di attività del personale ATA.

Dal totale (€ 39.994,26) del fondo vengono detratti € 4530 (indennità DSGA).

La restante cifra (€ 35.464,26) viene ripartita tra il personale docente (70%) e ATA (30%).

L'avanzo del fondo dell'anno scolastico 2016/17, pari a € 3456,57, viene sommato alla parte attribuita al personale docente. A tal fine sono assegnati per le attività del personale docente € 28.281,55 (€24.824,98 + 3456,57) e per le attività del personale ATA € 10.639,28 (€ 7447,50 collaboratori scolastici – € 3191,78 segreteria).

2. Eventuali somme, impegnate ma non utilizzate, confluiscono nella dotazione contrattuale dell'anno scolastico successivo.

Art. 17 — Stanziamenti

1. Al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 15, in base a quanto previsto dall'art. 88 del CCNL, il fondo d'istituto destinato al personale docente è ripartito, come segue, tra le aree di attività di seguito specificate:
 - a. supporto alle attività organizzative (collaboratori del Dirigente, figure di presidio ai plessi, referente progettazione, referenti continuità, referente INVALSI, comm. continuità e orientamento, comm. curricolo d'istituto, comm. GLI, comm. Valutazione e risultati, comm. Progettazione autovalutazione d'istituto e miglioramento, comm. Erasmus plus, comm. Etwinning - CLIL): € 16.500
 - b. supporto alla didattica (coordinatori di classe, presidenti di interclasse, responsabili dei laboratori, tutor, Rally matematico/Pristem, KET e Flyers,): € 5810
 - c. progetti e attività di arricchimento dell'offerta formativa non curricolare (responsabile salute, sicurezza, nuove tecnologie, bullismo e cyber bullismo, Etwinning-CLIL, giornate a tema, team digitale, animatore digitale, Erasmus Plus): € 3307,50
 - d. attività d'insegnamento (Palestra via del Sole, flessibilità oraria infanzia, Primaria INVALSI, gite di più giorni -primaria): € 2650
2. Allo stesso fine di cui al comma 1 vengono definite le aree di attività riferite al personale ATA, a ciascuna delle quali vengono assegnate le risorse specificate:
 - a. ore eccedenti effettivamente prestate (100 per segreteria e 265 per collaboratori scolastici, ovvero €1450 + €3.312,50)
 - b. intensificazione del carico di lavoro per sostituzione di colleghi assenti: € 1620 (507,50 + 1112,50)
 - c. assegnazione di incarichi a supporto dell'amministrazione (magazzino,pulizia giardino,piccola manutenzione, aggiornamento sito, collaborazione con DSGA e DS, supporto al PTOF): € 2.725,50 (1.000,50 + 1.725,00)
 - d. sicurezza, primo soccorso, assistenza disabili, assistenza alla persona: € 1.519,50 (232,00 +1.287,50).

Art. 18 - Conferimento degli incarichi

1. Il Dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio.

2. Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati, oltre ai compiti e agli obiettivi assegnati, anche il compenso spettante e i termini del pagamento.
3. La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell'effettivo svolgimento dei compiti assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti.

Art. 19 - Quantificazione delle attività aggiuntive per il personale ATA

1. Le attività aggiuntive, svolte nell'ambito dell'orario d'obbligo nella forma di intensificazione della prestazione, sono riportate ad unità orarie ai fini della liquidazione dei compensi.
2. Le sole prestazioni del personale ATA rese in aggiunta all'orario d'obbligo, in alternativa al ricorso al FIS, possono essere remunerate con recuperi compensativi, compatibilmente con le esigenze di servizio.

Art. 20 - Incarichi specifici

1. Su proposta del DSGA, il Dirigente stabilisce il numero e la natura degli incarichi specifici di cui all'art. 47, comma 1, lettera b) del CCNL da attivare nella istituzione scolastica.
2. Le risorse disponibili per compensare gli incarichi specifici sono destinate a corrispondere un compenso base, così fissato:
 - 900 per n. 3 unità di personale amministrativo
 - 2.081,16 per n. 9 unità di collaboratori scolastici

TITOLO QUINTO - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 21— Clausola di salvaguardia finanziaria

1. Nel caso in cui si verifichino le condizioni di cui all'art. 48, comma 3, del D.Lgs. 165/2001, il Dirigente può sospendere, parzialmente o totalmente, l'esecuzione delle clausole del presente contratto dalle quali derivino oneri di spesa.
2. Nel caso in cui l'accertamento dell'incapienza del FIS intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il dirigente dispone, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.

Art. 22 — Natura premiate della retribuzione accessoria

1. I progetti per i quali è previsto un compenso a carico del FIS devono rendere espliciti preventivamente gli obiettivi attesi, la misura del loro raggiungimento e gli indicatori quantitativi da utilizzare per la verifica.
2. La liquidazione dei relativi compensi avviene a consuntivo e previa verifica della corrispondenza sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti.
3. In caso di mancata corrispondenza, il Dirigente Scolastico dispone — a titolo di riconoscimento parziale del lavoro effettivamente svolto — la corresponsione di un importo commisurato al raggiungimento degli obiettivi attesi e comunque non superiore al 60 % di quanto previsto inizialmente.
4. Gli avanzi sull'art.7 comma 2 lettera a saranno oggetto di verifica entro il mese di giugno per un'eventuale ridesti nazione in particolare per il riconoscimento del maggior carico di lavoro.